



Regione Puglia

Segretariato Generale della Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.98/2015 DEL 27/10/2015

Riconoscimento di debiti fuori bilancio rinvenienti da sentenze esecutive, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs n. 118 del 23 giugno 2011, relativi a Sezioni afferenti il Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti.



OGGETTO: Schema di disegno di legge per il riconoscimento di debiti fuori bilancio rinvenienti da sentenze esecutive, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs n. 118 del 23 giugno 2011, relativi a Sezioni afferenti il Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

L'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio ha subito una sostanziale riforma a seguito dell'entrata in vigore, con efficacia a partire dall'esercizio finanziario 2015, dell'art 73 del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118, così come novellato dal D.lgs 10 agosto 2014, n. 126.

Sulla base di tale disposto normativo, il debito fuori bilancio, maturato al di fuori delle ordinarie procedure contabili preordinate alla spesa, è debito estraneo alla volontà dell'ente, che deve pertanto procedere al suo riconoscimento al fine di ricondurlo al sistema bilancio.

Dispone l'art 73 del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118:

(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni)

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

Tra le fattispecie individuate dalla norma si riscontrano, al comma 1 lettera a., i debiti rinvenienti da "sentenze esecutive". Tale tipologia debitoria, invero, si impone all'ente "ex se", in base al comando imperativo che il provvedimento giudiziale contiene, senza dipendere dal riconoscimento o meno della sua legittimità.

Pertanto, sotto questo profilo, l'organo consiliare dell'ente deve procedere al riconoscimento del debito senza alcun margine di valutazione sul piano della legittimità, ed il riconoscimento appare doppiamente doveroso, dovendo l'ente ottemperare all'ordine del giudice così come il privato cittadino.

Sul piano giuridico, rientrano nel novero delle sentenze esecutive, sulla base di copiosa giurisprudenza sul punto, tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, ivi compresi i decreti ingiuntivi, da cui derivino debiti di natura pecuniaria a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4, art. 73, del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118, il Consiglio regionale provvede al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito si intende riconosciuta.



Tutto ciò considerato, con la presente legge, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 73 del Dlgs n. 118/2011, si intende procedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive come per legge.

Si riporta la relazione analitica della posizione debitoria predisposta dal competente Servizio, che qui si approva.

DESCRIZIONE DELLE POSIZIONI DEBITORIE DA REGOLARIZZARE

POSIZIONE DEBITORIA N. 1 TOTALE € 2.945.635,42.

Generalità dei creditori: Sigg.ri Raffaella Indraccolo, Adriana Vergine, Lorenzo Vergine, Giancarlo Vergine e avv. Girolamo Vergine – Banco di Napoli SpA.

Oggetto della spesa: Esecuzione Sentenza Tribunale di Lecce – sezione distaccata di Galatina – n. 224/2013. Liquidazione somme precettate in favore dei sigg.ri Raffaella Indraccolo, Adriana Vergine, Lorenzo Vergine e Giancarlo Vergine (proc. esecutiva n. 3960/14), nonché dell'avv. Girolamo Vergine per spese legali (proc. esecutiva n. 3960/14);

Importo del debito fuori bilancio: € 2.923.461,42 per sorte capitale, € 7.536,00 per spese e competenze del giudizio distratte in favore dell'avv. Girolamo Vergine (comprensivi della quota relativa a onorari, I.v.a. e C.A.P.), € 14.617,00 per spese di registrazione della sentenza esecutiva, ed € 21,00 per spese nei confronti del Banco di Napoli S.p.A.

Relazione sulla formazione del debito: Il contenzioso è sorto a seguito di occupazione d'urgenza di suoli di proprietà del sig. Girolamo Vergine, siti in Galatina, da parte del Prefetto di Lecce per la realizzazione dell'Ospedale Generale di Galatina. Successivamente, l'occupazione è risultata essere illegittima, ed è sorto un giudizio che, a seguito di vari rinvii ed interruzioni, dovute tra l'altro anche alla morte del sig. Girolamo Vergine, si è chiuso nel 2013, con la sentenza del Tribunale di Lecce n. 224/2013.

Il Giudice di primo grado ha condannato la Regione Puglia, quale successore a titolo particolare nelle posizioni debitorie/creditorie della Gestione Liquidatoria della cessata USL LE/7 al pagamento, nei confronti degli eredi del sig. Girolamo Vergine, di complessivi € 327.852,35, oltre rivalutazione ed interessi a decorrere dalla data dell'occupazione usurpativa, 12 gennaio 1977.

Alla sentenza, non appellata, sono seguiti precetto e pignoramento, che si sono poi incardinati in quattro diverse procedure esecutive a seguito delle intervenute successioni per rappresentazione dei figli degli eredi diretti del sig. Vergine. Due delle procedure monitorie sono state chiuse nel dicembre 2014 attraverso la liquidazione del quantum debeatur anche grazie ad una parziale rinuncia del credito da parte degli eredi.

Le due residue procedure esecutive sono invece state oggetto di provvedimento di assegnazione da parte del Tribunale delle Esecuzioni Mobiliari di Lecce che si sono concluse con il pagamento delle somme pignorate da parte del Tesoriere dell'ente, Banco di Napoli S.p.A., in data 30 giugno 2015.

Occorre pertanto procedere alla regolarizzazione dei provvisori di uscita in favore della Tesoreria della Regione Puglia, Banco di Napoli S.p.A. per i pagamenti da questa effettuati su disposizione del Giudice dell'Esecuzione in favore dei su descritti beneficiari per complessivi € 2.945.635,42.

POSIZIONE DEBITORIA N. 2 TOTALE € 3.923,50.

Generalità del creditore: Centro Meridionale Riabilitativo s.r.l., con sede legale in Bernalda (MT) al Corso Umberto n. 1



Oggetto della spesa: Esecuzione sentenza TAR Bari, n. 786/2013. Liquidazione spese di giudizio in favore della società Centro Meridionale Riabilitativo s.r.l. per € 1.500,00, oltre i.v.a. e accessori.

Importo del debito fuori bilancio: euro 3.923,50 (comprensivi della quota relativa a onorari, I.v.a. e C.A.P.).

Relazione sulla formazione del debito: La società Centro Meridionale Riabilitativo s.r.l. promuoveva innanzi al TAR Puglia azione nei confronti della ASL BA e la Regione Puglia, al fine di ottenere l'annullamento:

- della nota prot.n. 48900/UOR 01 del 15.03.2010, ad oggetto: "Anno 2010. Comunicazione urgente", giunta a mezzo posta il 19.03.2010, a firma del Direttore Generale ASL BA, con cui si dispone quanto segue: "in ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 19 della Legge Regionale n. 4/2012 codeste strutture sono invitate a dismettere i trattamenti domiciliari nei confronti di pazienti residenti nell'ambito dell'ASL BA... a far tempo dal 1° aprile 2010 p.v., previa, occorrendo, la dichiarazione di non manifesta illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Puglia n. 4/2010, per contrasto con gli articoli 32,97 e 117 della Costituzione e la conseguente rimessione degli atti alla Corte Costituzionale;
 - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;
- quanto ai motivi aggiunti depositati il 7 gennaio 2011:
- dell'art. 5 del "Regolamento regionale dell'Assistenza domiciliare per trattamenti riabilitativi ex art. 26 della l. n. 833/78" n. 16 del 4.11.2010, con estensione, ove occorra, della dichiarazione di no manifesta illegittimità costituzionale, già richiesta per l'art. 8 della legge della Regione Puglia n. 4/2010, anche dell'art. 5 in epigrafe, per contrasto con gli articoli 32, 97 e 117 della Costituzione e la conseguente rimessione degli atti alla Corte Costituzionale;
- quanto ai secondi motivi aggiunti:

- della nota prot. n. 224772/UOR 01 del 28.12.2010, comunicata a mezzo fax in pari data, ad oggetto: "Anno 2011. Comunicazione urgente", con cui si impone alla ricorrente "a dimettere i trattamenti domiciliari ex art. 26 della l. 833/78, nei confronti di pazienti residenti nell'ambito della ASL BA. Tali dimissioni dovranno avvenire a far tempo dal 1° gennaio 2011", con reiterazione, ove occorra, della richiesta di dichiarazione di non manifesta illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Puglia n. 4/2010, per contrasto con gli articoli 32, 97 e 117 della Costituzione e la conseguente rimessione degli atti alla Corte Costituzionale. La Regione Puglia si costituiva nel giudizio ed il Giudice amministrativo decideva per la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, che con sentenza n. 236/2012 dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 4/2010 in riferimento alla parola "regionali".

A seguito della sentenza C.C. n. 236/2012, il TAR Puglia Bari, con sentenza n. 786/2013, disponeva per l'accoglimento del ricorso, condannando la Regione Puglia al pagamento delle spese di giudizio in favore della società ricorrente pari ad € 1.500,00, oltre i.v.a. e c.p.a. e rimborso c.u. più accessori.

Con nota prot. AOO/024/6042 del 27/04/2015 l'Avvocatura Regionale ha trasmesso copia del ricorso per ottemperanza alla sentenza n. 786/2013 proposto dalla società Centro Meridionale Riabilitativo s.r.l. che richiede anche il pagamento delle spese legali disposte nella stessa sentenza.

Le somme disposte in sentenza e riepilogate nel ricorso per l'ottemperanza ammontano a complessivi € 3.923,50.

Per quanto sopra, al fine di ottemperare alla Sentenza del TAR Bari n. 786/2013 si propone di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio dell'importo di € 3.923,50.

POSIZIONE DEBITORIA N. 3 TOTALE € 1.796,01.

Generalità del creditore: Casa di Cura prof. Brodetti S.p.A.

Oggetto della spesa: Esecuzione sentenza TAR Bari, n. 1712/2014. Liquidazione spese di giudizio in favore della Casa di Cura prof. Brodetti S.p.A. per € 1.000,00, oltre i.v.a. e accessori.

Importo del debito fuori bilancio: euro 1.796,01 (comprensivi della quota relativa a onorari, I.v.a. e C.A.P.)



Relazione sulla formazione del debito: Il TAR Puglia, sede di Bari, sez. II, con Sentenza n. 1712/2014 pronunciandosi definitivamente sul ricorso R.G. n. 587/2014, proposto dalla Società Casa di Cura Prof. Brodetti S.p.A. contro la Regione Puglia, ha ordinato alla Regione "di provvedere, nel termine di novanta giorni decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, all'adozione delle misure organizzative e funzionali generali relative all'attività di assistenza Oncologica Domiciliare", condannandola alla rifusione delle spese di giudizio a favore della Società ricorrente, "liquidate in euro 1.000,00 (mille/00) più accessori di legge e rimborso del contributo unificato".

La Sentenza è stata depositata presso la Segreteria Generale del Tar in data 31.12.2014 e notificata (mediante pec e racc) al Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica (PAOS) della Regione Puglia il 5 gennaio 2015.

Il Servizio PAOS ha inoltrato la sentenza al Servizio PATP in data 8.1.2015 con nota prot. n. AOO/151/142 al fine di procedere, nei termini imposti dal TAR, "all'adozione delle misure organizzative e funzionali generali relative all'attività di assistenza oncologica domiciliare" ed al pagamento delle spese di giudizio al fine di evitare aggravii di spesa per l'Ente.

L'Avvocatura Regionale, in data 24.3.2015, con nota aoo_024/4258, ha trasmesso al Servizio PATP – Ufficio 4 – la richiesta dell'avv. Luigi Paccione del 12.3.2015 relativa al pagamento delle spese di giudizio da liquidarsi in favore della Società Casa di Cura prof. Brodetti S.p.A., pari a € 1.796,01.

Con nota prot. AOO/151/7883 del 22.5.2015, questo Ufficio, al fine di procedere alla redazione dei provvedimenti propedeutici alla liquidazione delle spese di cui alla sentenza n. 1712/2014, ha chiesto all'avv. Luigi Paccione di comunicare il codice IBAN e la Partita IVA della Società.

Con nota del 19.06.2015 la stessa società ha comunicato i dati contabili richiesti.

Al fine di procedere alla liquidazione delle spese processuali liquidate in sentenza, ivi compresi gli oneri accessori e la rifusione del contributo unificato, l'Ufficio ha verificato e convalidato il conteggio analitico presentato dall'avv. Luigi Paccione.

Per quanto sopra, al fine di ottemperare alla sentenza n. 1712/2014 del TAR Puglia, sede di Bari, sez. II, si propone di procedere agli adempimenti finalizzati al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di € 1.796,01.

POSIZIONE DEBITORIA N. 4 TOTALE € 9.079,85.

Generalità del creditore: Compagnia di Assicurazioni Generali Italia S.p.A.

Oggetto della spesa: Esecuzione sentenza Corte d'Appello Bari n. 1712/2013. Liquidazione spese di giudizio in favore di Compagnia di Assicurazioni Generali Italia S.p.A., già Assicurazioni d'Italia, per € 6.600,00, oltre i.v.a. e accessori.

Importo del debito fuori bilancio: euro 9.079,85 (comprensivi della quota relativa a onorari, i.v.a. e C.A.P.).

Relazione sulla formazione del debito: Con Sentenza n. 1712 del 2013, la Corte d'Appello di Bari ha condannato in solido la Gestione Liquidatoria della cessata USL BA/4 e la Regione Puglia a rifondere il danno patito dalla sig.ra Palumbo Raffaella. Con la stessa sentenza, la Corte d'Appello ha disposto l'estraneità al giudizio della Generali Italia S.p.A. (all'epoca Assicurazioni d'Italia S.p.A.) in quanto la polizza risultava inoperativa al momento in cui il sinistro si era verificato.

In questa sede, il giudice d'appello ha condannato la Gestione Liquidatoria della cessata USL BA/4 al pagamento delle spese e competenze legali del giudizio di secondo grado, per € 6.600,00 oltre IVA e CAP come per legge.

Successivamente, l'avv. Gennaro Acclavio ha notificato la sentenza in forma esecutiva e il precetto. Con nota prot. ingresso AOO_168/000780, l'avv. Acclavio ha poi rinnovato l'invito a questa amministrazione a procedere al pagamento di quanto dovuto, con la precisazione che in caso contrario avrebbe proceduto alla rinotifica del precetto.

In ragione di ciò, si ritiene di dover procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio relativo all'esecuzione della sentenza n. 1712/2013 per complessivi € 9.079,85.



POSIZIONE DEBITORIA N. 5 TOTALE € 1.655,04.

Generalità del creditore: Laboratorio di Analisi Cliniche dott.ssa Leopizzi.

Oggetto della spesa: Esecuzione sentenza TAR Bari, n. 963/2015. Liquidazione spese di giudizio in favore del Laboratorio di Analisi Cliniche dott.ssa Leopizzi, per € 800,00, oltre i.v.a. e accessori.

Importo del debito fuori bilancio: euro 1.655,04 (comprensivi della quota relativa a onorari, I.v.a. e C.A.P.).

Relazione sulla formazione del debito: Il TAR Puglia, sede di Bari, Sezione Seconda, con Sentenza n. 963 del 3.7.2015 ha accolto il ricorso R.G. n. 1159/2014, proposto dal laboratorio di Analisi Cliniche della dott.ssa Leopizzi c/ Regione Puglia, condannando quest'ultima *"al pagamento delle spese processuali, in favore della ricorrente, che si liquidano in € 800,00 oltre IVA CAP e c.u."*

Al fine di procedere alla determinazione delle spese procesuali liquidate in Sentenza, ivi compresi gli oneri accessori ed il contributo unificato, si è proceduto d'ufficio al conteggio analitico.

Per quanto sopra, al fine di ottemperare alla Sentenza n. 963/2015 del TAR Puglia, Sede di Bari (Sezione Seconda), si propone di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio dell'importo di € 1.655,04.

POSIZIONE DEBITORIA N. 6 TOTALE € 2.115,04.

Generalità dei creditori: Odontosalus s.r.l. – sig. Mauro Marinelli

Oggetto della spesa: Esecuzione sentenza TAR Bari, n. 1076/2014. Liquidazione spese di giudizio in favore di Odontosalus s.r.l., per € 800,00, oltre i.v.a. e accessori, e di compenso per il Commissario ad acta sig. Mauro Marinelli per € 800,00.

Importo del debito fuori bilancio: euro 2.115,04 (comprensivi della quota relativa a onorari, I.v.a. e C.A.P.).

Relazione sulla formazione del debito: Il TAR Puglia, Sede di Bari, Sezione Seconda, con Sentenza n. 1076 del 8.9.2014 ha accolto il ricorso R.G. n. 136/2014, proposto da "Odontosalus s.r.l." c/ Regione Puglia, condannando quest'ultima *"al pagamento delle spese di giudizio, nella misura di € 800,00 oltre rimborso del c.u. e accessori di legge"* ponendo altresì *"a carico della Regione Puglia il compenso del commissario ad acta, che fissa sin d'ora in € 800,00"*.

Il Prefetto di Bari, con decreto prot. n. 2014/33468/9C/GAB del 10 settembre 2014, ha nominato commissario ad acta il sig. Mauro Marinelli, funzionario amministrativo in servizio presso la Prefettura di Bari.

Con note prot. AOO_151/16706 del 26 maggio 2015 e prot. n. AOO_151/16972 del 29 maggio 2015, questo Ufficio, al fine di procedere alla redazione dei provvedimenti propedeutici alla liquidazione delle spese di cui alla sentenza n. 1076/2014 ha richiesto alla "Odontosalus s.r.l." e al sig. Mauro Marinelli di comunicare il codice IBAN e Codice Fiscale/Partita IVA.

Con nota del 29.5.2015, acquisita al protocollo del Servizio PAOSA n. 17016 del 29.5.2015, il sig. Marinelli ha comunicato i dati contabili richiesti. Relativamente alla Odontosalus s.r.l., nelle more della predisposizione dello SDL, si provvederà a sollecitare la trasmissione dei dati richiesti.

Al fine di procedere alla determinazione delle spese processuali liquidate in Sentenza, ivi compresi gli oneri accessori, si è proceduto d'ufficio al conteggio analitico.

Per quanto sopra, al fine di ottemperare alla Sentenza n. 1076/2014 del TAR Puglia, Sede di Bari (Sezione Seconda), si propone di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio dell'importo di € 2.115,04.

POSIZIONE DEBITORIA N. 7 TOTALE € 1.568,80.

Generalità del creditore: Metropolis – Consorzio di Cooperative Sociali a r.l.



Oggetto della spesa: Esecuzione sentenza TAR Bari, n. 569/2015. Liquidazione spese di giudizio in favore della Metropolis – Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. per € 1.000,00, oltre i.v.a. e accessori.

Importo del debito fuori bilancio: euro 1.568,80 (comprensivi della quota relativa a onorari, I.v.a. e C.A.P.).

Relazione sulla formazione del debito: Il TAR Puglia, Sede di Bari, Sezione Seconda, con Sentenza n. 596 del 16.4.2014 ha accolto il ricorso R.G. n. 764/2014, proposto da Metropolis – Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. c/ Regione Puglia, condannando quest'ultima *"alla rifusione delle spese relative alla presente fase di giudizio in favore della società ricorrente, liquidandole in complessivi € 1.000,00 oltre accessori di legge"*.

Con nota prot. AOO_151/16707 del 26 maggio 2015, questo Ufficio, al fine di procedere alla redazione dei provvedimenti propedeutici alla liquidazione delle spese di cui alla sentenza n. 596/2014 ha richiesto alla Metropolis – Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. di comunicare il codice IBAN e la Partita IVA della società. Con nota del 27.5.2015, acquisita al protocollo del Servizio PAOSA n. 16816 del 27.5.2015, la Metropolis – Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. ha comunicato i dati contabili richiesti.

Al fine di procedere alla determinazione delle spese processuali liquidate in Sentenza, ivi compresi gli oneri accessori, si è proceduto d'ufficio al conteggio analitico.

Per quanto sopra, al fine di ottemperare alla Sentenza n. 596/2015 del TAR Puglia, Sede di Bari (Sezione Seconda), si propone di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio dell'importo di € 1.586,80.

POSIZIONE DEBITORIA N. 8 TOTALE € 3.512,00.

Generalità del creditore: Soc. Ideass s.a.s. a r.l.

Oggetto della spesa: Esecuzione sentenza TAR Bari, n. 51/2015. Liquidazione spese di giudizio in favore della Soc. Ideass s.a.s. a r.l. per € 2.500,00, oltre i.v.a. e accessori.

Importo del debito fuori bilancio: euro 3.512,00 (comprensivi della quota relativa a onorari, I.v.a. e C.A.P.).

Relazione sulla formazione del debito: Il TAR Puglia, Sede di Lecce, Sezione Seconda, con Sentenza n. 51 del 9.1.2015 ha accolto il ricorso R.G. n. 1094/2009, proposto da Soc. Ideass s.a.s. a r.l. c/ Regione Puglia, condannando quest'ultima *"al pagamento delle spese processuali, liquidate nella complessiva somma € 2.500,00 oltre accessori di legge"*.

Con nota prot. AOO_151/17278 del 5 giugno 2015, questo Ufficio, al fine di procedere alla redazione dei provvedimenti propedeutici alla liquidazione delle spese di cui alla sentenza n. 51/2015 ha richiesto alla Soc. Ideass s.a.s. a r.l. di comunicare il codice IBAN e la Partita IVA della società.

Con nota del 25.6.2015, acquisita al protocollo del Servizio PAOSA n. 18172 del 2.7.2015, la Soc. Ideass s.a.s. a r.l. ha comunicato i dati contabili richiesti.

Al fine di procedere alla determinazione delle spese processuali liquidate in Sentenza, ivi compresi gli oneri accessori, si è proceduto d'ufficio al conteggio analitico.

Per quanto sopra, al fine di ottemperare alla Sentenza n. 51/2015 del TAR Puglia, Sede di Lecce (Sezione Seconda), si propone di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio dell'importo di € 3.512,00.

POSIZIONE DEBITORIA N. 9 TOTALE € 1.750,94.

Generalità del creditore: Digirolamo Leonardo.

Oggetto della spesa: Esecuzione sentenza Tribunale di Bari – Sezione Lavoro, n. 2502/2015. Liquidazione spese di giudizio in favore Digirolamo Leonardo per € 3.600,00, oltre i.v.a. cpa e spese forfettarie, poste a carico della Regione Puglia per un terzo e compensate per i residui due terzi.



Importo del debito fuori bilancio: euro 1.750,94 (comprensivi della quota relativa a onorari, I.v.a. spese forfettarie e C.A.P.).

Relazione sulla formazione del debito: Con ricorso per Decreto Ingiuntivo, il sig. Digirolamo Leonardo ha intimato alla Regione Puglia il pagamento di € 29.441,00 a titolo di risarcimento del danno biologico per mancata fruizione delle ferie nel periodo 1988-1994. Tale diritto è stato riconosciuto all'istante con D.I. n. 910/2011, successivamente impugnato dalla Regione Puglia dinanzi al Tribunale di Bari – Sezione lavoro.

Con sentenza n. 2502/2015, il Tribunale di Bari – Sezione Lavoro – ha confermato quanto statuito nel Decreto Ingiuntivo impugnato dichiarando l'opposizione della Regione Puglia infondata, ed ha condannato la stessa al pagamento delle spese di lite per complessivi € 3.600,00 oltre IVA, CAP e rimborso spese forfettarie, che ha tuttavia posto a carico della Regione Puglia nella misura di un terzo, compensando per i residui due terzi. Al fine di procedere alla determinazione delle spese processuali liquidate in Sentenza, ivi compresi gli oneri accessori, si è proceduto d'ufficio al conteggio analitico.

Tutto ciò considerato, si procede al riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio relativo alla Sentenza Tribunale di Bari – Sezione Lavoro – per complessivi € 1.750,94

POSIZIONE DEBITORIA N. 10 TOTALE € 7.452,74.

Generalità del creditore: INPS (gestione ex INPDAP)

Oggetto della spesa: Esecuzione sentenza n. 226/2015 della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia – Giudice Unico delle Pensioni – per differenze di importi pensionistici non dovuti per € 7.132,19 oltre interessi legali dalla data della presentazione della domanda (13 settembre 2012).

Importo del debito fuori bilancio: euro 7.452,74 (comprensivi di interessi legali dalla data della domanda – 13 settembre 2012).

Relazione sulla formazione del debito: Con ricorso presentato in data 13 settembre 2012, l'INPS (gestione ex INPDAP) ha riassunto dinanzi alla Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia – Giudice Unico delle Pensioni il giudizio già iniziato in sede civile per l'accertamento del diritto dell'INPS a ottenere la restituzione della somma di € 7.132,19 da questa corrisposta al sig. Orlando Rinaldo a seguito di errati conteggi realizzati dalla USA LE/11.

Con la Sentenza n. 226/2015, la Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia – Giudice Unico delle Pensioni ha accolto il ricorso condannando per l'effetto la Regione Puglia alla rifusione all'INPS (ex INPDAP) delle somme liquidate al sig. Orlando Rinaldo e non dovute, complessivamente pari ad € 7.132,19 oltre interessi legali dalla data della domanda.

Al fine di procedere alla determinazione del quantum debeatur, si è proceduto d'ufficio al conteggio analitico.

Tutto ciò considerato, si procede al riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio relativo alla Sentenza Tribunale di Bari – Sezione Lavoro – per complessivi € 7.452,74.

POSIZIONE DEBITORIA N. 11 TOTALE € 6.169,71.

Generalità dei creditori: Di Noia Gioacchino, Verdesca Antonella, Licchelli Anna, avv. Massimo Todisco.

Oggetto della spesa: Esecuzione sentenza n. 464 del 23.01.2015 del Giudice di Pace di Lecce per il rimborso di spese per prestazioni sanitarie per € 2.205,43 oltre interessi, e per spese legali a favore dell'avv. Massimo Todisco anticipatorio per € 1.500,00 oltre accessori.

Importo del debito fuori bilancio: euro 6.169,71 (comprensivi di interessi legali e per le spese legali di IVA CAP e accessori come per legge).

Relazione sulla formazione del debito: I sigg. Di Noia Gioacchino, Verdesca Antonella e Anna Licchelli, con atto di citazione, promuovevano innanzi al Giudice di Pace, azione nei confronti della Regione Puglia, al fine



di vedersi riconoscere il costo sostenuto per l'esecuzione delle prestazioni PET- TAC, usufruite presso il Centro di Medicina Nucleare Calabrese di Cavallino (Lecce).

La Regione Puglia si costituiva nel giudizio, contestando la domanda e chiedendone il rigetto, sul presupposto che le prestazioni di cui gli attori chiedevano il rimborso erano state erogate da una struttura, il Centro di Medicina Nucleare Calabrese di Cavallino (Lecce), che all'epoca dei fatti, non risultava accreditata istituzionalmente, né tantomeno era provvista di accordo contrattuale con la ASL LE, quale condizione ineludibile, per poter erogare prestazioni sanitarie, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale.

All'udienza del 23 gennaio 2015, il Giudice di Pace adito, pronunciando definitivamente sulla domanda attorea, con sentenza n. 464/15, disponeva per il suo accoglimento, condannando la Regione Puglia, a rifondere le spese sostenute per le prestazioni sanitarie Pet Tac – dichiarate salva vita - oltre agli interessi e spese legali, da liquidarsi in favore dell'Avv. Massimo Todisco – dichiaratosi anticipatario.

Con nota prot. n. A00/024/10028 del 10/07/2015 l'avvocatura regionale, nel trasmettere gli atti di precetto, unitamente alla specifica delle spese legali, inviata dallo studio legale patrocinante, disponeva per la predisposizione dei provvedimenti di liquidazione e pagamento delle somme liquidate in sentenza, al fine di evitare l'attivazione della procedura monitoria, pur evidenziando che la sentenza in questione resa dal giudice di pace è stata appellata innanzi al Tribunale di Lecce.

Le somme liquidate in sentenza e riconosciute dall'Avvocatura regionale, come congrue, ammontano a complessivi € 6.169,71.

Per quanto sopra, al fine di ottemperare alla Sentenza del **Giudice di Pace di Lecce, n. 464/2015** si propone di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio dell'importo di **€ 6.169,71**.

POSIZIONE DEBITORIA N. 12 TOTALE € 263.541,83.

Generalità del creditore: Casa di Cura San Camillo

Oggetto della spesa: Esecuzione sentenza n. 195/2015 della Corte d'Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto, per il rimborso di prestazioni sanitarie pari ad € 150.092,97 oltre interessi, e per spese legali per € 14.096,70 oltre accessori di legge.

Importo del debito fuori bilancio: euro 263.541,83 (comprensivi di interessi legali e per le spese legali di IVA e CAP come per legge).

Relazione sulla formazione del debito: In data 05/5/2015 veniva notificata all'Avvocatura Regionale la sentenza n. 195/2015 resa dalla Corte di Appello di Lecce - sez. distaccata di Taranto - con la quale il Giudice adito, nel rigettare l'appello principale, accoglieva l'appello incidentale e per effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condannava la Regione Puglia a pagare la somma complessiva di € 263.541,83 di cui € 150.092,97 a titolo di rimborso per prestazioni sanitarie erogate dalla casa di Cura San Camillo, oltre gli interessi come per legge (dal 25.07.1995 fino al 30.05.2015) pari a € 95.562,98, nonché ad € 17.885,88 per spese legali comprensive di IVA e CAP.

Avverso la predetta sentenza la Regione ha promosso ricorso per Cassazione per veder riformata la sentenza, giusta nota prot. n. A0024/9441 del 6/7/2015 dell'avvocatura regionale.

In data 14.07.2015 con nota prot.n. A0024/10016 del 10/7/2015, l'Avvocatura regionale invitava il Servizio PAOSA ad assumere le determinazioni di competenza trattandosi di un debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1, lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.118 -.

All'esito dell'istruttoria preliminare la spesa complessiva risulta di € 263.541,83.

Per quanto sopra, al fine di ottemperare alla sentenza n. 195/2015 resa dalla Corte di Appello di Lecce sez. distaccata di Taranto – si propone di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio dell'importo di **€ 263.541,83**



POSIZIONE DEBITORIA N. 13 TOTALE € 7.885,29.

Generalità del creditore: Avv. Valentino Torricelli

Oggetto della spesa: Esecuzione sentenza n. 491/2015 della Corte d'Appello di Lecce di riconferma del Decreto Ingiuntivo n. 442/2006 per il pagamento delle spese legali in favore dell'avv. Valentino Torricelli per € 6.854,88 oltre accessori di legge.

Importo del debito fuori bilancio: € 7.885,29 (comprensivi di IVA, cap e accessori di legge).

Relazione sulla formazione del debito: Con Ricorso per Decreto Ingiuntivo l'avv. Torricelli ha chiesto che la Regione Puglia, quale successore delle posizioni debitorie/creditorie della cessata USL LA/6, fosse condannata alla liquidazione di spese e competenze professionali per gli incarichi svolti in favore della stessa USL LA/6 e mai retribuiti.


Con Decreto Ingiuntivo n. 442/2006, la Regione Puglia è stata condannata al pagamento delle somme di € 6.854,88 oltre accessori di legge. Tuttavia, l'Amministrazione ha proposto opposizione avverso il predetto decreto Ingiuntivo, e successivamente la questione è stata portata all'attenzione della Corte d'Appello di Lecce.

Il Giudice di secondo grado, nel riformare quanto stabilito dalla sentenza del Tribunale di Lecce, ha confermato l'efficacia del Decreto Ingiuntivo n. 442/2006, condannando la Regione Puglia al pagamento di quanto dovuto.

Con nota prot. ingresso AOO_168/000814 del 24 luglio 2015, l'avv. Torricelli ha trasmesso al Servizio GSA prospetto per la esatta determinazione e quantificazione delle somme dovute.

Sulla base dell'istruttoria formulata dal Servizio GSA i conteggi risultano corretti, e si ritiene pertanto, al fine di ottemperare alla sentenza n. 491/2015 della Corte di Appello di Lecce di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio dell'importo di € 7.885,29.

**Il Presidente G.R.
Michele Emiliano**



(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a., del Dlgs 23 giugno 2011, n. 118)

Art. 1

(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a., del Dlgs 23 giugno 2011, n. 118)

“Sono approvati e riconosciuti legittimi, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 73, comma 1, lettera a., del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.lgs 10 agosto 2014, n. 126, i seguenti debiti relativi al pagamento di debiti fuori bilancio di natura omogenea in ottemperanza a sentenze esecutive:

1. Sentenza Tribunale di Lecce – sezione distaccata di Galatina – n. 224/2013. Liquidazione somme precettate in favore dei sigg.ri Raffaella Indraccolo, Adriana Vergine, Lorenzo Vergine e Giancarlo Vergine (proc. esecutiva n. 3960/14), nonché dell'avv. Girolamo Vergine (proc. esecutiva n. 3970/14), e del Banco di Napoli S.p.A. per complessivi € 2.945.635,42
2. Sentenza Tar Puglia Bari n. 786/2013. Liquidazione competenze legali nei confronti della società Centro Meridionale Riabilitativo s.r.l., per complessivi € 3.923,50.
3. Sentenza TAR Puglia Bari, n. 1712/2014. Liquidazione spese di giudizio in favore della Casa di Cura prof. Brodetti S.p.A. per complessivi € 1.796,01.
4. Sentenza Corte d'Appello Bari n. 1712/2013. Liquidazione spese di giudizio in favore di Compagnia di Assicurazioni Generali Italia S.p.A., già Assicurazioni d'Italia, per complessivi € 9.079,85.
5. Sentenza TAR Puglia Bari n. 1159/2014. Liquidazione competenze legali nei confronti di Laboratorio Analisi Cliniche dott.ssa Leopizzi, per complessivi € 1.655,04.
6. Sentenza TAR Bari, n. 1076/2014. Liquidazione spese di giudizio in favore di Odontosalus s.r.l., per complessivi € 2.115,04.
7. Sentenza TAR Bari, n. 569/2015. Liquidazione spese di giudizio in favore della Metropolis – Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. per complessivi € 1.568,80.
8. Sentenza TAR Bari, n. 51/2015. Liquidazione spese di giudizio in favore della Soc. Ideass s.a.s. a r.l. per complessivi € 3.512,00.
9. Sentenza Tribunale di Bari – Sezione Lavoro, n. 2502/2015. Liquidazione spese di giudizio in favore Digirolamo Leonardo per complessivi € 1.750,94.
10. Sentenza n. 226/2015 della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia – Giudice Unico delle Pensioni – per differenze di importi pensionistici non dovuti per complessivi € 7.452,74.
11. Sentenza Giudice di Pace di Lecce, n. 464/2015. Rimborso spese per prestazioni sanitarie e spese legali, in favore dei sigg.ri De Noia Gioacchino, Verdesca Antonella, Licchelli Anna e avv. Massimo Todisco, per complessivi € 6.169,71.
12. Sentenza Corte d'Appello di Lecce – sez. distaccata di Taranto – n. 195/2015. Rimborso spese per prestazioni sanitarie e spese legali in favore della Casa di Cura San Camillo per complessivi € 263.541,83.
13. Sentenza Corte d'Appello di Lecce, n. 491/2015. Liquidazione spese di giudizio in favore dell'avv. Valentino Torricelli, per complessivi € 7.885,29.

Art. 2

(Norma finanziaria)



“Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui al precedente art.1 si provvede, come segue:

Per la sorte capitale pari ad € 2.923.461,42 relativa alla regolarizzazione dei provvisori di uscita in favore del Banco di Napoli s.p.a.- Tesoreria Regionale riferito alla esecuzione Sentenza Tribunale di Lecce – sezione distaccata di Galatina – n. 224/2013. Liquidazione somme precettate in favore dei sigg.ri Raffaella Indraccolo, Adriana Vergine, Lorenzo Vergine e Giancarlo Vergine (proc. esecutiva n. 3960/14), si provvede con imputazione allo stanziamento del capitolo 1110097 del bilancio 2015 “Oneri Rivenienti dalla Regolarizzazione delle Carte Contabili L.R. 17/2005 art. 4 e L.R. 28/2001 art. 82 bis” U.P.B. 6.2.2;

Per la sorte capitale di € 7.132,19 si provvede mediante prelievo dalle economie vincolate del capitolo 771087 (Ripiano Disavanzi sanitari esercizi 2000 e precedenti ivi compresi quelli relativi alla Gestione Liquidatoria 1994 e retro per la quota di disavanzo non garantita dallo Stato LL.RR. 14/2001 -32/2001 -7/2002-22/2002 art.4) UPB_ 5.8.1. e contestuale iscrizione in termini di competenza e cassa al capitolo di nuova istituzione ~~11302~~ “ Ripiano Disavanzi sanitari esercizi 2000 e precedenti ivi compresi quelli relativi alla Gestione Liquidatoria 1994 e retro per la quota di disavanzo non garantita dallo Stato LL.RR. 14/2001 -32/2001 - 7/2002-22/2002 art.4, trasferimento all’INPDAP) “ U.P.B 5.8.1. Missione 13 – Programma 4 Codifica Economica: 2.4.16.3 – Codice U.E. 08 “ *spesa autorizzata ai fini dei vincoli di cui al comma 463 dell’art.1 della L. 190/2014*”;

Per la sorte capitale di € 2.205,43 si provvede mediante variazione in diminuzione del cap. 751051 (FSN - imprevisti e sopravvenienze del SSR ex art. 29 d.lgs 118/2011. (art. l.r. bilancio 2014) UPB_ 5.8.1. e contestuale variazione in aumento del cap. 741109 “ Trasferimenti alle famiglie per il funzionamento del servizio sanitario regionale compreso gli interventi di cui all’art. 10 l.r.38/94 e art. 5 l.r. 10/89. iniziative straordinarie di attività sanitaria e convegni della regione puglia-altri trasferimenti a famiglie “ UPB 5.8.1. di pari importo;

Per la sorte capitale di € 150.092,97 con imputazione al cap. 751051 (FSN - imprevisti e sopravvenienze del SSR ex art. 29 d.lgs 118/2011) UPB_ 5.8.1;

Le ulteriori somme dovute a titolo di interessi e spese procedurali e legali troveranno copertura negli stanziamenti dei competenti capitoli come segue:

cap. 1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi” U.P.B. 6.2.2 € 96.003,53;

cap. 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali” € 77.190,63.

Art. 3 (Entrata in Vigore)

“La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione”

